

BGer 2C_531/2020 vom 21. Juli 2020

Bundesgericht, 2020-07-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_531_2020

FR: TF 2C_531/2020 du 21 juillet 2020

IT: TF 2C_531/2020 del 21 luglio 2020

Erwägungen

E. 1.1

Giusta l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in ambito di diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto (DTF 133 I 185 consid. 2.2 e 2.3 pag. 189 seg.). L'insorgente, che è padre di un minorente di nazionalità svizzera che vive in Svizzera, può però in via di principio richiamarsi all' art. 8 CEDU , che tutela il diritto alla vita familiare (DTF 143 I 21 consid. 4 seg. pag. 24 segg.), di modo che la clausola d'esclusione di cui all'art. 83 lett. c cifra 2 LTF non trova applicazione; l'esistenza reale di un diritto in tale senso è una questione di merito (sentenza 2C_832/2019 del 23 dicembre 2019 consid. 1.2).

E. 1.2

Presentata nei termini (art. 100 cpv. 1 LTF) da una persona legittimata ad agire (art. 89 cpv. 1 LTF) e diretta contro una decisione finale di un'autorità cantonale di ultima istanza con carattere di tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 e art. 90 LTF), l'impugnativa va quindi esaminata quale ricorso ordinario in materia di diritto pubblico.

E. 2.1

Il diritto federale è applicato d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF); nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione posto dalla legge (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF), il Tribunale federale si confronta di regola solo con le censure sollevate. Esigenze più severe valgono poi per la denuncia di violazioni di diritti fondamentali; simili critiche vanno in effetti formulate in maniera precisa (art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 134 II 244 consid. 2.).

E. 2.2

Per quanto riguarda i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti svolti dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene se sono stati eseguiti in violazione del diritto ai sensi dell' art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). A meno che non ne dia motivo la decisione impugnata, ciò che va dimostrato da chi ricorre, non può neanche tenere conto di fatti o mezzi di prova nuovi (art. 99 cpv. 1 LTF).

E. 2.3

Siccome non sono validamente messi in discussione, con una motivazione che ne attesti un accertamento insostenibile, i fatti indicati nel querelato giudizio vincolano il Tribunale federale anche nel caso che ci occupa (art. 105 cpv. 1 LTF ; sentenza 2C_550/2015 del 1° ottobre 2015 consid. 4.2.1, da cui risulta che, in assenza di precise critiche, pure aggiunte e precisazioni non possono essere considerate). Nel contempo, date rispettivamente dimostrate non sono nemmeno le condizioni per produrre nuovi documenti giusta l' art. 99

LTF .

E. 3.1

Dopo avere presentato il quadro legale in maniera corretta (sentenze 2C_603/2017 del 6 marzo 2018 consid. 2 e 2C_689/2016 del 30 novembre 2016 consid. 2), di modo che a tale esposizione può essere rinviato anche in questa sede (giudizio impugnato, consid. 3.1 e 3.2), pure la Corte cantonale ha concluso che le condizioni per rimettere in discussione la decisione presa il 22 novembre 2017 dalla Sezione della popolazione ticinese - cresciuta in giudicato incontestata - non erano date. Inoltre, ha rilevato che nemmeno esistevano gli estremi per il rilascio di un nuovo permesso (a prescindere dalle condizioni per procedere a un riesame).

E. 3.2

Nel suo giudizio, ha in particolare indicato: a) che le critiche relative alla decisione presa dalla Sezione della popolazione il 22 novembre 2017 esulavano dall'oggetto del contendere, perché tale pronuncia era oramai definitiva; b) che il contratto di lavoro come manovale stipulato con la ditta B. _____ SA di X. _____ (con una retribuzione fr. 4'292.-- mensili a partire dal 1° aprile 2018) non costituisce una modifica rilevante della fattispecie, poiché già il 21 luglio 2017, ovvero prima che venisse presa la decisione di non rinnovargli il permesso (22 novembre 2017), il ricorrente disponeva di un contratto di lavoro e percepiva uno stipendio identico e, ciò nonostante, non aveva dimostrato di avere migliorato la propria situazione debitoria; c) chiedendo il riesame rispettivamente il rilascio di un nuovo permesso, l'insorgente non si è pronunciato sull'altro motivo posto alla base della decisione dipartimentale del 22 novembre 2017, ovvero i numerosi precedenti penali, per i quali era anche già stato ammonito quattro volte.

E. 3.3

Senonché, contro queste argomentazioni il ricorrente non solleva nessuna critica convincente.

E. 3.3.1

In effetti, egli vede un cambiamento determinante della sua situazione nel fatto di avere reperito un impiego, considerando con ciò l'attività indicata nell'istanza di riesame (a quel tempo, presso la ditta B. _____ SA), e aggiungendo "tutto ciò che mi è stato rimproverato con la decisione del 22 novembre 2017 era strettamente legato all'assenza di un impiego e quindi di un reddito che mi permettesse di far fronte ai miei impegni economici".

Così argomentando, non considera però che quanto indicato dalla Corte cantonale è tutt'altro, ovvero che - prima della decisione di diniego del permesso - già disponeva di un lavoro che gli garantiva una retribuzione analoga a quella percepita presso la B. _____ SA e, ciò nonostante, non aveva dimostrato di essere in grado di migliorare la propria situazione debitoria (giudizio impugnato, consid. 3.3).

E. 3.3.2

In relazione alle condanne subite, pure alla base del mancato rinnovo del permesso, dopo che era stato ammonito a quattro riprese, osserva inoltre di non avere mai agito "per tornaconto personale".

In questo modo, non fa però valere nessun nuovo elemento, bensì un aspetto che occorre indicare prima che venisse presa la decisione del 22 novembre 2017, quando la Sezione della popolazione gli ha dato la facoltà di esprimersi. D'altra parte, non considera che in presenza di un mancato rinnovo cresciuto in giudicato, pronunciato - anche - a causa della presenza di condanne, l'aspetto che è possibile in seguito addurre, per ottenere un nuovo permesso e rientrare in Svizzera, consiste semmai nel fatto che una persona ha trascorso un congruo lasso di tempo all'estero senza compiere ulteriori reati (sentenze 2C_987/2018 del 23 aprile 2019 consid. 4.6.3 e 2C_956/2014 del 21 agosto 2015 consid. 3 segg.).

E. 3.3.3

Per quanto fondi le sue argomentazioni su documenti addotti per la prima volta in questa sede, non tiene invece conto del fatto che, per i motivi esposti, le prove da lui presentate - tra cui quelle di saltuari versamenti effettuati all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, che aveva anticipato il pagamento degli alimenti dovuti al figlio a seguito del divorzio - non possono essere qui vagliate (precedente consid. 2.3).

Nel contempo, non considera che in casi come il suo - in cui l'autorità parentale è congiunta, ma il figlio è affidato all'ex coniuge - un eventuale diritto al permesso di soggiorno sulla base dell' art. 8 CEDU richiede proprio, oltre a un comportamento irreprensibile, anche un rapporto particolarmente intenso, e questo sia dal profilo affettivo che da quello economico (DTF 144 I 91 consid. 5.2 pag. 97 seg.; sentenze 2C_348/2018 del 10 marzo 2019 consid. 6.1 e 2C_455/2018 del 9 settembre 2018 consid. 5.2 segg. con ulteriori rinvii).

E. 3.3.4

Un comportamento irreprensibile e un rapporto particolarmente intenso sul piano economico, che si manifesta nel versamento effettivo al figlio delle prestazioni finanziarie nella misura decisa dalle istanze giudiziarie civili (DTF 144 I 91 consid. 5.2.2), non sono però qui dati rispettivamente dimostrati.

Nonostante i diversi ammonimenti indirizzatigli nel corso degli anni, la condotta del ricorrente è stata infatti tutt'altro che irreprensibile (precedente consid. B); inoltre, nemmeno egli contesta che il suo sostegno economico al figlio è stato finora soltanto sporadico, tant'è che anche l'Ufficio cantonale competente ha dovuto intervenire, anticipando il versamento degli alimenti dovuti.

E. 4.1

Per quanto precede, il ricorso è respinto e il giudizio impugnato confermato. Le spese giudiziarie vanno poste a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 65 LTF). Non si assegnano ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).

E. 4.2

Con l'evasione del ricorso, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.